



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II GIUDICE DI PACE DI MODENA
SEZIONE CIVILE

in persona del Dott. Stefano Onofri,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 3768/2016 del Ruolo Generale,
promossa da

- Carrozzeria MCZ s.n.c. Morandi, Carnevali e Zanni di Morandi
Massimo & C. (p.i. 026444430361) in persona del legale
rappresentante pro tempore Sig. Morandi Massimo,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Zanetti e Federica
Pedrini, nello studio dell'Avv. Raffaella Giussani elettivamente
domiciliata in Via Peruzzi n. 26 a Carpi (MO), come da procura
speciale a margine dell'atto di citazione

ATTORE

contro

- Generali Italia s.p.a. (p.i. 00885351007) in persona dei legali
rappresentanti pro tempore Dott.ri Philippe Roger Donnet e
Roberto Bellina, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Vaccari,
nel suo studio elettivamente domiciliata in Via Farini n. 53 a
Modena, come da procura generale alle liti Rep. n. 186905 del
18.12.2014, Notaio Dott. Giovanni Battista Dall'Armi di Treviso

CONVENUTO

SENT. N.

174/2017

CRON. N.

R.G. N.

3768/2016

REP. N.

Spedita il:

19.01.2017

Depositata il:

OGGETTO:

oggetto

- pagamento somme.

Conclusioni

Il procuratore dell'attrice chiede e conclude:

- come da note conclusive depositate all'udienza del 19.01.2017.

Il procuratore della convenuta chiede e conclude:

- come da note conclusive depositate all'udienza del 19.01.2017.

Svolgimento del processo

Con atto introduttivo ritualmente notificato l'attrice citava in giudizio la convenuta chiedendone la condanna, ex art. 149 D.Lgs 209/2005, al pagamento della somma di € 649,00, oltre oneri di legge e spese di lite.

Deduciva l'attrice, in qualità di cessionaria del credito originariamente vantato dal Sig. Simonini Yuri a titolo di risarcimento danni da sinistro stradale che, a fronte di un danno auto concordato con il perito assicurativo in € 3.245,00, la convenuta ne aveva saldati soltanto € 2.596,00, trattenendone € 649,00 a titolo di penale contrattualmente prevista.

Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della domanda attorea, rilevando che la penale era stata regolarmente applicata come da contratto, non essendo stata l'auto consegnata ad un riparatore convenzionato.

Infine il Giudice di Pace, all'udienza del 19.01.2017, ritenuta la causa matura per la decisione senza assunzione di mezzi



istruttori, autorizzava le parti a precisare le conclusioni, ed all'esito della discussione, la tratteneva in decisione.

Motivi della decisione

1) La domanda attorea è fondata e va quindi accolta.

Và in primo luogo osservato che "l'azione diretta di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149 non origina dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni assumendo l'esistenza del contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e di trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria." (Cass. n. 5928/2012). Ne consegue che la posizione del danneggiato resta anche in questo caso quella di chi ha subito un illecito civile e che pertanto, ad avviso dello scrivente, il danno laddove dimostrato andrà integralmente risarcito.

Si consideri inoltre che il cessionario del danneggiato in un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore (Cass. n. 51/2012).

2) Ciò premesso e chiarito, pacifici poiché incontrovertiti, tanto l'integrale responsabilità nel sinistro del mezzo di proprietà e condotto dal Sig. Dondi Mario, quanto l'entità del danno materiale subito dal veicolo del cedente Sig. Simonini Yuri, pari



ad € 3.245,00, la convenuta va condannata a risarcire all'attrice cessionaria, già detratta la somma di € 2.596,00 pagata ante causam, la residua, complessiva e già rivalutata somma di € 649,00, oltre il danno da ritardato pagamento (Cassazione S.U. sentenza n. 1712/1995) riconosciuto presuntivamente ed equitativamente quale lucro cessante nella misura del 1% annuo, da calcolare dalla data del sinistro (27.10.2015) alla pubblicazione della sentenza sulla predetta somma, ed infine, sull'importo complessivo così ottenuto, gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.

3) Le spese di lite, visto il D.M. 55/2014, adeguate al valore della controversia ed all'attività processuale espletata, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Modena, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:

a) dichiara tenuta e per l'effetto condanna la Generali Italia s.p.a. a pagare alla Carrozzeria MCZ s.n.c. Morandi, Carnevali e Zanni di Morandi Massimo & C. la residua, complessiva e già rivalutata somma di € 649,00, oltre il danno da ritardato pagamento riconosciuto nella misura del 1% annuo, da calcolare dalla data del sinistro (27.10.2015) alla pubblicazione della sentenza sulla predetta somma, ed infine, sull'importo complessivo così ottenuto, gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;

b) condanna inoltre la Generali Italia s.p.a. al rimborso in favore della Carrozzeria MCZ s.n.c. Morandi, Carnevali e Zanni di Morandi Massimo & C. delle spese di lite che liquida in complessivi € 468,83, di cui € 72,83 per spese ed € 396,00 per compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso spese forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Modena, 28 febbraio 2017

Il Giudice di Pace
Dott. Stefano Onofri

